

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 118 DEL 6 SET. 2016**

**INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 6 SET. 2016**

**Oggetto: Contenzioso INPS/ [REDACTED]. Immobile sito in Roma, Piazzale Clodio n. 61, scala B, interno 1.  
Proposizione ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 2005/2016 della Corte d'appello di Roma.  
Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Istituto all'avv. Salvatore Pugliese del foro di Roma**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**VISTA** la legge 9 marzo 1989 n.88;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 479;

**VISTO** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**VISTO** l'art. 7, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**VISTO** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

**PRESO ATTO** che l'Istituto è proprietario dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazzale Clodio n. 61, scala B, interno 1, condotta in locazione dal sig. [REDACTED], la quale fa parte di uno stabile di proprietà ex INPDAI, inserito nella prima operazione di cartolarizzazione;

**PRESO ATTO** che il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio la SCIP s.r.l. e l'INPDAI, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accertamento dell'intervenuto incontro della volontà contrattuale delle parti in ordine alla compravendita dell'unità in questione ed il trasferimento della stessa, ex art. 2932 c.c., al minor prezzo determinato per legge in considerazione dell'uso residenziale dello stabile;

308

**PRESO ATTO** che l'immobile era stato concesso in locazione ad uso abitazione con prevalente destinazione ad uso ufficio;

**PRESO ATTO** che l'INPDAI, con lettera del 20/09/2002, conferiva il mandato difensivo all'avv. Salvatore Pugliese;

**VISTO** l'art. 42 della legge finanziaria 2003, che ha disposto la soppressione dell'INPDAI, cui l'INPS è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli con le società di gestione;

**VISTA** la nota n. 5679/03 del 9/05/2003 con la quale il Coordinamento generale legale dell'Istituto ha, tra l'altro, fatto presente l'opportunità di disporre la prosecuzione della trattazione, da parte dell'avv. Salvatore Pugliese, dei giudizi già seguiti dallo stesso, sino all'esito, in quanto "l'assunzione *ex novo* della difesa da parte dell'Avvocatura dell'Istituto risulterebbe non economica e vanificherebbe gli oneri già sopportati, con distrazione dagli altri pressanti compiti d'istituto";

**PRESO ATTO** che il giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 1155/08 pubblicata il 16/01/2008, si è concluso favorevolmente per l'Istituto, con il rigetto della domanda attorea;

**PRESO ATTO** che il sig. [REDACTED] ha proposto appello e il Coordinamento generale legale, con nota dell'8/06/2009, ha ritenuto "che la controversia fosse affidata alla trattazione da parte dell'avv. Salvatore Pugliese fino all'esito e cioè fino alla definizione dell'intero giudizio" e che, pertanto, anche per il secondo grado di giudizio la difesa dell'Istituto è stata affidata al suddetto legale;

**PRESO ATTO** che la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2005/2016 pubblicata il 25/03/2016, ha riformato la precedente decisione ed ha disposto il trasferimento dell'unità immobiliare in favore del sig. [REDACTED], subordinatamente al versamento del prezzo di € 109.788,62;

**VISTA** la PEC dell'1/04/2016 con la quale l'avv. Pugliese, nel trasmettere la suddetta sentenza, ha segnalato che "risulta quanto mai indispensabile proporre ricorso per cassazione avverso detta sentenza, in considerazione della contrarietà della stessa alla giurisprudenza di legittimità e di merito ormai consolidata e alla luce dell'erroneità della motivazione, che ha disatteso i principi basilari di formazione del consenso in ambito contrattuale, in particolare in ordine all'entità di un elemento essenziale del contratto quale è il prezzo di vendita dell'immobile";

**TENUTO CONTO** che il Coordinamento generale legale, al quale era stata trasmessa la sentenza in questione per le opportune

considerazioni, ha fatto presente che le valutazioni circa la proponibilità del ricorso per cassazione non possono che essere effettuate dal legale esterno che ha curato il relativo giudizio ed ha la conoscenza approfondita di tutta la documentazione ad esso inerente;

**VISTA** la nota n. 9020 dell'1/07/2016 con cui il Presidio unificato per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza lo schema di procura speciale in favore dell'avv. Salvatore Pugliese per la proposizione del ricorso per cassazione, la cui notifica alla controparte deve avvenire entro e non oltre il 7/09/2016 onde evitare il passaggio in giudicato della sentenza;

**VISTA** la nota n. 15282 del 2/08/2016 con la quale il Coordinamento generale legale, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, nel richiamare gli incarichi professionali già conferiti all'avv. Pugliese, ha confermato che "evidenti ragioni di economia procedimentale e continuità di trattazione postulano che la prosecuzione del processo di legittimità sia affidata al medesimo legale che ha curato le precedenti fasi del giudizio e ne possiede conoscenza approfondita anche sotto il profilo tecnico procedimentale" e che, nel caso di specie, sussiste la "conseguenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente svolti", richiamata dall'art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi ad Avvocati del libero foro per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Istituto;

**PRESO ATTO** che il Presidio unificato per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito ha fornito i chiarimenti chiesti dall'Ufficio di Presidenza, provvedendo anche a trasmettere il ricorso predisposto dall'avv. Pugliese;

**PRESO ATTO** che l'avv. Pugliese, per la prestazione professionale in questione, ha presentato un preventivo di spesa pari a € 5.318,49, calcolato applicando i minimi previsti dal D.M. 55 del 10/03/2014, con esclusione degli importi relativi alle eventuali spese vive;

**PRESO ATTO** che l'avv. Salvatore Pugliese risulta iscritto alla "Sezione professionisti legali per la rappresentanza e difesa in giudizio" dell'Albo informatizzato di cui all'art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 308 in data 19/07/2011 e ha dichiarato di non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto riguardo anche all'associazione/società di professionisti di cui fa parte e di non trovarsi, quindi, in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'Istituto nonché di trovarsi nelle altre condizioni dettate dall'art. 5 del citato Regolamento;

**PRESO ATTO** che l'importo per il compenso graverà sul cap. 8U1210017-03 impegno n. 3169002102 del bilancio 2016, sul quale esiste la necessaria capienza;

**VISTA** la nota n. 5628 del 30/08/2016 dell'Ufficio di Presidenza;


**VISTA** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**SU PROPOSTA** del Direttore Generale

### **DETERMINA**

di proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2005/2016 pubblicata il 25/03/2016 e di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS nel relativo giudizio all'avv. Salvatore Pugliese, con studio in Roma Via degli Scipioni 267, conferendo allo stesso gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in Roma Via degli Scipioni 267.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore

